

Roma, 4 novembre 2014

Prot. n. 4708/2014/F/mgt-lm

**Circolare n. 7/2014**

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale  
FNOVI  
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail

**Oggetto: Adempimenti degli Ordini professionali in materia di prevenzione e repressione della corruzione (Legge n. 190/2012) nonché della trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) - Rispetto delle disposizioni in tema di inconfondibilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. n. 39/2013) – Indicazioni (*parte prima*)**

Caro Presidente,

nei giorni scorsi, a conclusione di una controversia interpretativa avviata in argomento, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato una delibera (n. 145 del 21.10.2014<sup>1</sup>) con la quale annovera gli Ordini professionali fra i destinatari della Legge Severino e dei successivi atti delegati. In particolare gli organismi ordinisti, quali amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dovranno applicare le disposizioni in materia di anticorruzione (art. 1, commi da 15 a 33 della Legge n. 190/2012), rispettare gli obblighi in materia di trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) e adeguarsi alle norme sull'incompatibilità degli incarichi.

---

<sup>1</sup> Vedi <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-notizia&id=3425>

Ai fini dell'applicazione della legge gli Ordini dovranno “*predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013*”.

Dal 20 novembre 2014, ovvero a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera (ovvero dal 21.10.2014), scatterà l'attività di vigilanza dell'Anticorruzione e, con l'obiettivo di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della legislazione e della normativa vigente e al fine di semplificare l'attività amministrativa degli Ordini provinciali si forniscono le seguenti indicazioni.

Sono sostanzialmente quattro gli obblighi che devono essere assolti:

- 1) nominare un responsabile anticorruzione e trasparenza;
- 2) predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico;
- 3) adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 creando una sezione all'interno del sito istituzionale dell'Ordine denominata “Amministrazione Trasparente”;
- 4) attenersi infine ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

### **1) Individuare un responsabile anticorruzione e trasparenza**

La norma (art. 1, comma 7, legge 190/2012) affida all'organo di indirizzo politico (alias il Consiglio Direttivo dell'Ordine) il compito di individuare tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia il responsabile della prevenzione e della corruzione. Il Ministero della Salute, nella sua funzione di organo vigilante, ha indicato nel Consigliere con funzione di “Segretario” il soggetto da designare nella ipotesi di mancanza di personale dipendente con profilo dirigenziale. Spetterà al responsabile della prevenzione della corruzione vigilare sul fatto che gli incarichi affidati dal proprio Ente siano in linea con la legge Severino, contestando eventuali problemi e segnalando all'ANAC tutti i casi di possibile violazione.

### **2) Predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione nonché il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico**

Gli Ordini dovranno mettere a punto:

- il piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.). Il piano costituirà il principale strumento adottato dall'Ordine per definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo e promuovere la legalità dell'azione dell'Ente. L'amministrazione dovrà esaminare la propria organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento indicando le aree di rischio e i rischi specifici, le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, i responsabili per l'applicazione delle misure. Occorrerà l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare sotto il profilo della effettiva applicazione e dell'efficacia preventiva della corruzione. Il Dipartimento della funzione pubblica ha reso nota la modalità di trasmissione del piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.). Gli Enti

interessati dalla disposizione in commento sono tenuti ad utilizzare PERLA PA<sup>2</sup>, il sistema integrato che unifica la gestione degli adempimenti previsti a carico delle amministrazioni pubbliche in materia di comunicazione di dati statistici e di monitoraggio;

- il programma triennale trasparenza e integrità (P.T.T.I.). Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'implementazione della sezione “Amministrazione trasparente” consentirà di accedere alle informazioni che riguarderanno i diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale dell'Ordine provinciale;

- il Codice di comportamento del dipendente pubblico. Il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” è entrato in vigore il 19 giugno 2013<sup>3</sup>. La pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'Ordine equivarrà, a tutti gli effetti, alla sua affissione all'ingresso delle sede dell'Ente.

#### **4) Attenersi infine ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013**

Sulla base dei criteri di delega elencati al comma 50 dell'art. 1 della legge n. 190, il D.Lgs n. 39/2013 ha individuato le condizioni di incompatibilità e di inconferibilità che sono considerate dal legislatore quali “situazioni sintomatiche” di favore per la diffusione della corruttibilità della “cosa pubblica”.

Le situazioni di inconferibilità configurano condizioni ostative al conferimento di determinati incarichi, riconducibili essenzialmente al pregresso svolgimento di cariche politiche o incarichi di vertice, comunque superabile mediante il decorso di un periodo di “raffreddamento” di uno o due anni, a seconda dei casi. Obiettivo del legislatore in questi casi è quello di evitare che, proprio in ragione della carica ricoperta, l'interessato possa precostituirsi una situazione di favore per l'attribuzione di un nuovo incarico di carattere amministrativo, rivolgendo quindi l'esercizio della pubblica funzione a vantaggio proprio e non della pubblica amministrazione.

La lett. h) del comma 2 dell'art. 1 identifica l'incompatibilità con l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. In questi casi non sussiste, quindi, una preclusione assoluta all'assunzione dell'incarico, in quanto l'interessato può esercitare un diritto di opzione che tende a rimuovere la situazione favorevole per lo sviluppo di fenomeni di corruzione, ma si tende ad evitare la coincidenza nello stesso soggetto di ruoli di vigilanza e gestione della medesima attività (controllore/controllato).

<sup>2</sup> Vedi: <http://www.perlapa.gov.it/web/guest>

<sup>3</sup> Vedi <http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/notizie/2013/giugno/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici.aspx>

Da un punto di vista immediatamente operativo per le singole amministrazioni un ruolo centrale nell'attuazione della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità spetterà al responsabile del piano anticorruzione dell'amministrazione che, ove ravvisasse l'esistenza o l'insorgenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità, dovrà contestarle all'interessato e segnalarle all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili relativi alla legge n. 215/2004, nonché alla Corte dei conti, i casi possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs n. 39 per l'accertamento delle eventuali responsabilità amministrative (art. 15).

\* \* \* \* \*

La FNOVI, che nel frattempo sta proseguendo nell'approfondimento della disciplina e ne seguirà l'evoluzione giuridico-interpretativa per conoscere l'effettiva portata degli adempimenti in commento, è al lavoro per predisporre un modello/facsimile sia del piano triennale per la prevenzione della corruzione che del programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Ringrazio per la consueta attenzione e, riservando di tornare in tempi brevi in argomento, informo che gli Uffici della Federazione saranno a disposizione per i chiarimenti ritenuti necessari.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
(Dott. Gaetano Penocchio)

